

- ✓ **Grandi Sollevamenti**
- ✓ **Noleggio Autogru**
- ✓ **Trasporti Eccezionali**

PROCEDURA WHISTLEBLOWING
AISENSIDELD.LGS.24/2023

INDICE

- Art.1 FINALITA' DELLA PROCEDURA E CONTESTO NORMATIVO DI RIFERIMENTO**
- Art. 2 DEFINIZIONI**
- Art.3 AMBITO OGGETTIVO DI APPLICAZIONE**
- Art.4 SOGGETTI TUTELATI**
- Art.5 CANALE DI SEGNALAZIONE INTERNA**
- Art.6 GESTIONE DELLA SEGNALAZIONE INTERNA**
- Art.7 CANALE DI SEGNALAZIONE ESTERNA**
- Art.8 RISERVATEZZA DELLA PERSONA SEGNALANTE E DEGLI ALTRI SOGGETTI COINVOLTI NELLA PROCEDURA**
- Art.9 TRATTAMENTO DATI PERSONALI**
- Art.10 CONSERVAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE INERENTE ALLE SEGNALAZIONI**
- Art.11 DIVULGAZIONI PUBBLICHE**
- Art.12 MISURE DI PROTEZIONE DELLA PERSONA SEGNALANTE E DI TUTTI I SOGGETTI COINVOLTI**
- Art.13 DIVIETO DI RITORSIONE**
- Art.14 SANZIONI**
- Art.15 INFORMAZIONE E FORMAZIONE**

- ✓ **Grandi Sollevamenti**
- ✓ **Noleggio Autogru**
- ✓ **Trasporti Eccezionali**

Art. 1 FINALITA' DELLA PROCEDURA E CONTESTO NORMATIVO DI RIFERIMENTO

La società MAGIS SRL ai sensi di quanto previsto dal decreto legislativo 10 marzo 2023, n. 24 (il “**Decreto Whistleblowing**”), di “*attuazione della Direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019*” che disciplina il sistema di protezione riguardante coloro che segnalano violazioni del diritto dell’Unione e/o violazioni delle disposizioni normative nazionali, che ledono l’interesse pubblico o l’integrità dell’amministrazione pubblica o delle società private - MAGIS SRL -, di cui siano venute a conoscenza in un contesto lavorativo pubblico o privato stabilisce la seguente procedura.

Le tutele previste dalla presente procedura non verranno pertanto accordate in caso di segnalazioni riguardanti contestazioni, rivendicazioni o richieste legate ad un interesse di carattere personale della persona segnalante o della persona che ha sporto denuncia all’autorità giudiziaria o contabile che attengono esclusivamente ai propri rapporti individuali di lavoro, ovvero inerenti ai propri rapporti di lavoro con le figure gerarchicamente sovraordinate, per le quali dovrà farsi ricorso alle apposite procedure istituite dalla MAGIS SRL.

Sono escluse dalle predette tutele altresì le segnalazioni concernenti violazioni conosciute fuori dal contesto lavorativo ovvero fondate su voci correnti e non su fatti appresi direttamente dalla persona segnalante.

Non sono inoltre ammesse e vengono sanzionate le segnalazioni fatte con lo scopo di danneggiare il soggetto segnalato, effettuate con dolo o colpa grave, che si rivelino palesemente infondate.

La segnalazione può riguardare comportamenti, atti od omissioni che consistono in:

- a) illeciti amministrativi, contabili, civili o penali;
- b) condotte illecite rilevanti ai sensi del D.Lgs. n. 231/01 o violazioni dei modelli di organizzazione e gestione della società MAGIS SRL - *se adottato*-;
- c) altre fattispecie disciplinate dall’art. 2, comma 1, lett. a), del D.Lgs. n. 24/2023.

La procedura è conforme alla normativa in materia di protezione dei dati personali e, in particolare, alle disposizioni di cui al Regolamento (UE) 2016/679 – GDPR- del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali.

Oltre che sulla base dei citati provvedimenti normativi, la procedura è stata redatta tenendo conto anche di quanto previsto dal:

Codice Etico della società MAGIS SRL (di seguito, “Codice Etico”), nella versione *pro tempore* vigente;
Del modello 231/01 - *se adottato*-

- ✓ **Grandi Sollevamenti**
- ✓ **Noleggio Autogru**
- ✓ **Trasporti Eccezionali**

Art. 2 DEFINIZIONI

“ANAC”:

Autorità Nazionale Anticorruzione.

“CODICE PRIVACY”:

D.Lgs. 30 giugno 2003, 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali) che prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali.

“DECRETO WHISTLEBLOWING” ATTUAZIONE DIRETTIVA (UE):

Decreto legislativo 10 marzo 2023, n. 24: Attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali.

“INFORMAZIONI SULLE VIOLAZIONI”:

informazioni, compresi i fondati sospetti, riguardanti violazioni commesse o che, sulla base di elementi concreti, potrebbero essere commesse nell'organizzazione con cui la persona segnalante o colui che sporge denuncia all'autorità giudiziaria o contabile intrattiene un rapporto giuridico ai sensi dell'articolo 4, nonché gli elementi riguardanti condotte volte ad occultare tali violazioni;

“SEGNALAZIONE O SEGNALARE”:

la comunicazione scritta od orale di informazioni sulle violazioni.

“SEGNALAZIONE INTERNA”:

la comunicazione, scritta od orale, delle informazioni sulle violazioni, presentata tramite il canale di segnalazione interna.

“SEGNALAZIONE ESTERNA”:

la comunicazione, scritta od orale, delle informazioni sulle violazioni, presentata tramite il canale di segnalazione esterna istituito presso ANAC.

“DIVULGAZIONE PUBBLICA O DIVULGARE PUBBLICAMENTE”:

rendere di pubblico dominio informazioni sulle violazioni tramite la stampa o mezzi elettronici o comunque tramite mezzi di diffusione in grado di raggiungere un numero elevato di persone.

“PERSONA SEGNALANTE”:

la persona fisica che effettua la segnalazione o la divulgazione pubblica di informazioni sulle violazioni acquisite nell'ambito del proprio contesto lavorativo.

“FACILITATORE”:

una persona fisica che assiste una persona segnalante nel processo di segnalazione, operante all'interno del medesimo contesto lavorativo e la cui assistenza deve essere mantenuta riservata.

- ✓ **Grandi Sollevamenti**
- ✓ **Noleggio Autogru**
- ✓ **Trasporti Eccezionali**

“CONTESTO LAVORATIVO”:

le attività lavorative o professionali, presenti o passate, svolte nell’ambito dei rapporti di cui all’articolo 4, attraverso le quali, indipendentemente dalla natura di tali attività, una persona acquisisce informazioni sulle violazioni e nel cui ambito potrebbe rischiare di subire ritorsioni in caso di segnalazione o di divulgazione pubblica o di denuncia all’autorità giudiziaria o contabile.

“PERSONA COINVOLTA”:

la persona fisica o giuridica menzionata nella segnalazione interna o esterna ovvero nella divulgazione pubblica come persona alla quale la violazione è attribuita o come persona comunque implicata nella violazione segnalata o divulgata pubblicamente.

“SOGGETTI COLLEGATI”:

Soggetti per i quali sono applicabili le stesse tutele che il Decreto Whistleblowing prevede per il segnalante e che sono: facilitatori, persone del medesimo contesto lavorativo della persona segnalante e che sono legate alla stessa da uno stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado, colleghi di lavoro della persona segnalante che lavorano nel medesimo contesto lavorativo e che hanno con il segnalante un rapporto abituale e corrente, enti di proprietà della persona segnalante o per i quali la stessa lavora o enti che operano nel medesimo contesto lavorativo.

“RITORSIONE”:

qualsiasi comportamento, atto od omissione, anche solo tentato o minacciato, posto in essere in ragione della segnalazione, della denuncia all’autorità giudiziaria o contabile della divulgazione pubblica e che provoca o può provocare alla persona segnalante o alla persona che ha sporto la denuncia, in via diretta o indiretta, un danno ingiusto.

“SEGUITO”:

l’azione intrapresa dal soggetto cui è affidata la gestione del canale di segnalazione per valutare la sussistenza dei fatti segnalati, l’esito delle indagini e le eventuali misure adottate.

“RISCONTRO”:

comunicazione alla persona segnalante di informazioni relative al seguito che viene dato o che si intende dare alla segnalazione.

“SOGGETTI DEL SETTORE PUBBLICO”:

le amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le autorità amministrative indipendenti di garanzia, vigilanza o regolazione, gli enti pubblici economici, gli organismi di diritto pubblico di cui all’articolo 3, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, i concessionari di pubblico servizio, le società a controllo pubblico e le società in house, così come definite, rispettivamente, dall’articolo 2, comma 1, lettere m) e o), del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, anche se quotate.

“SOGGETTI DEL SETTORE PRIVATO”:

soggetti, diversi da quelli rientranti nella definizione di soggetti del settore pubblico, i quali:

1. hanno impiegato, nell’ultimo anno, la media di almeno cinquanta lavoratori subordinati con contratti di lavoro a tempo indeterminato o determinato;
2. rientrano nell’ambito di applicazione degli atti dell’Unione di cui alle parti I.B e II dell’allegato, anche se nell’ultimo anno non hanno raggiunto la media di lavoratori subordinati di cui al numero 1);

- ✓ **Grandi Sollevamenti**
- ✓ **Noleggio Autogru**
- ✓ **Trasporti Eccezionali**

3. sono diversi dai soggetti di cui al numero 2), rientrano nell'ambito di applicazione del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, e adottano modelli di organizzazione e gestione ivi previsti, anche se nell'ultimo anno non hanno raggiunto la media di lavoratori subordinati di cui al numero 1).

“DESTINATARIO DELLA SEGNALAZIONE”:

Gestore della segnalazione - Comitato Etico - individuato dalla società MAGIS SRL, destinatario e gestore delle segnalazioni Whistleblowing, con l'obbligo di riservatezza sulle informazioni acquisite.

“PROCEDURA O PROCEDURA WHISTLEBLOWING”:

la presente procedura approvata il 01/03/2024

Art. 3 AMBITO OGGETTIVO DI APPLICAZIONE

Le violazioni che possono essere segnalate ai sensi del Decreto Whistleblowing devono avere ad oggetto comportamenti, atti od omissioni che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'amministrazione pubblica o dell'ente privato di cui il segnalante sia venuto a conoscenza nel contesto lavorativo della società MAGIS SRL, e che consistono in:

1. Condotte rilevanti ai sensi del Decreto 231 o violazioni del modello 231 - *se adottato dall'azienda* - che non rientrano negli illeciti indicati.
2. Illeciti che rientrano nell'ambito di applicazione degli atti dell'Unione europea o nazionali (così come richiamati nel Decreto Whistleblowing) relativi ai seguenti settori:
 - appalti pubblici;
 - servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo;
 - sicurezza e conformità dei prodotti;
 - sicurezza dei trasporti;
 - tutela dell'ambiente;
 - radioprotezione e sicurezza nucleare;
 - sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali;
 - salute pubblica;
 - protezione dei consumatori;
 - tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi;
 - atti o omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione europea, così come indicati nel Decreto Whistleblowing;
3. atti o omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione europea, così come indicati nel Decreto Whistleblowing;
4. atti o omissioni riguardanti il mercato interno, comprese le violazioni delle norme dell'Unione europea in materia di concorrenza e di aiuti di Stato, nonché le violazioni riguardanti il mercato interno connesse ad atti che violano le norme in materia di imposta sulle società o i meccanismi il cui fine è ottenere un vantaggio

- ✓ **Grandi Sollevamenti**
- ✓ **Noleggio Autogru**
- ✓ **Trasporti Eccezionali**

Sede Legale

MAGIS S.R.L.
74123 Taranto, Via per Statte km. 7050
Tel. +39 099 46212

Website : www.magisgroupsrl.it - Pec : magis@registerpec.it
Mail : info@magisgroup.it - amministrazione@magisgroup.it
ufficiotecnico@magisgroup.it

Dal 1983
Rispetto & affidabilità
a Servizio del Cliente

fiscale che vanifica l'oggetto o la finalità della normativa applicabile in materia di imposta sulle società, così come indicati nel Decreto Whistleblowing;

5. atti o comportamenti che vanificano l'oggetto o la finalità delle disposizioni di cui agli atti dell'Unione nei settori indicati nei numeri 2), 3) e 4).

La procedura prende in considerazione – e quindi possono essere oggetto di segnalazione - anche le condotte illecite rilevanti ai sensi del Codice Etico della società MAGIS SRL che non rientrano negli illeciti stabiliti dal decreto Whistleblowing sopra indicate.

Art. 4 SOGGETTI TUTELATI

Le disposizioni della presente procedura si applicano alle seguenti persone che segnalano, denunciano all'autorità giudiziaria o contabile o divulgano pubblicamente informazioni sulle violazioni di cui sono venute a conoscenza nell'ambito del contesto lavorativo della società MAGIS SRL:

- a) i dipendenti della MAGIS SRL;
- b) i lavoratori autonomi, nonché i titolari di un rapporto di collaborazione di cui all'articolo 409 del Codice di procedura civile e all'articolo 2 del decreto legislativo n. 81 del 2015, che svolgono la propria attività lavorativa presso la società MAGIS SRL;
- c) i lavoratori o i collaboratori che svolgono la propria attività lavorativa presso soggetti che forniscono beni o servizi o che realizzano opere in favore la società MAGIS SRL;
- d) i liberi professionisti e i consulenti che prestano la propria attività presso la società MAGIS SRL;
- e) i volontari e i tirocinanti, retribuiti e non retribuiti, che prestano la propria attività presso la società MAGIS SRL;
- f) le persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza della società MAGIS SRL.

La tutela delle persone segnalanti di cui al comma precedente si applica anche qualora la segnalazione, la denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o la divulgazione pubblica di informazioni avvenga nei seguenti casi:

- a) quando il rapporto giuridico di cui al comma precedente non è ancora iniziato, se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite durante il processo di selezione o in altre fasi precontrattuali;
- b) durante il periodo di prova;
- c) successivamente allo scioglimento del rapporto giuridico se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite nel corso del rapporto stesso.

Le misure di protezione previste dalla presente procedura si applicano, altresì:

- a) ai facilitatori, vale a dire le persone fisiche che assistono una persona segnalante nel processo di segnalazione, operanti all'interno del medesimo contesto lavorativo e la cui assistenza deve essere mantenuta riservata;

- ✓ **Grandi Sollevamenti**
- ✓ **Noleggio Autogru**
- ✓ **Trasporti Eccezionali**

b) alle persone del medesimo contesto lavorativo della persona segnalante, di colui che ha sporto una denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o di colui che ha effettuato una divulgazione pubblica e che sono legate ad essi da uno stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado.

c) ai colleghi di lavoro della persona segnalante o della persona che ha sporto una denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o effettuato una divulgazione pubblica, che lavorano nel medesimo contesto lavorativo della stessa e che hanno agli enti di proprietà della persona segnalante o della persona che ha sporto una denuncia con detta persona un rapporto abituale e corrente;

d) agli enti di proprietà della persona segnalante o della persona che ha sporto una denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o che ha effettuato una divulgazione pubblica o per i quali le stesse persone lavorano, nonché agli enti che operano nel medesimo contesto lavorativo delle predette persone.

Art. 5 CANALI DI SEGNALAZIONE INTERNI

La gestione delle segnalazioni di cui ai precedenti articoli è affidata al Comitato Etico (da ora in poi Organo Vigilante) il quale può avvalersi di collaboratori individuati della società MAGIS SRL e specificatamente formati sulla materia.

La segnalazione presentata ad un soggetto diverso dall' Organo Vigilante è trasmessa a quest'ultimo entro sette giorni dal suo ricevimento nel rispetto degli obblighi di riservatezza previsti nella presente procedura, dandone contestuale notizia della trasmissione alla persona segnalante.

Le segnalazioni sono effettuate in forma scritta oppure in forma orale. La società MAGIS SRL ha attivato ai sensi del Decreto Whistleblowing i seguenti canali di segnalazione interna:

- Raccomandata a/r all'indirizzo Magis Srl Via per Statte km 7050 - 74123 Taranto (TA). La segnalazione deve essere inserita in due buste chiuse, nella prima, i dati identificativi del segnalante, unitamente al documento di identità; nella seconda l'oggetto della segnalazione; entrambe le buste vanno inserite in una terza busta riportando, all'esterno, **la dicitura "riservata all'Organo Vigilante"**.

La segnalazione in forma orale nelle seguenti modalità:

- Incontro diretto con il Comitato Etico, previo appuntamento da concordare con i membri dello stesso.

- ✓ **Grandi Sollevamenti**
- ✓ **Noleggio Autogru**
- ✓ **Trasporti Eccezionali**

Le segnalazioni devono avere contenuto circostanziato ed essere fondate su elementi di fatto precisi, ovvero non suscettibili di interpretazioni differenti, e concordanti, ovvero convergenti nella medesima direzione.

Le segnalazioni non possono riguardare meri sospetti o notizie meramente riferite da terzi o comunque che non abbiano elementi di fatto o documenti univoci a supporto degli stessi.

In ogni caso, non è necessario che la persona segnalante sia certa dell'effettivo avvenimento dei fatti segnalati e dell'autore degli stessi, essendo sufficiente che, in base alle proprie conoscenze e in buona fede, ovvero sulla base di una ragionevole convinzione fondata su elementi di fatto e circostanziati, lo ritenga altamente probabile.

Per essere considerate valide è necessario che le segnalazioni abbiano quali elementi essenziali:

- una precisa descrizione dell'oggetto della segnalazione, con indicazione delle circostanze di tempo e luogo in cui sono stati commessi/omessi i fatti;
- gli elementi che consentano, ove possibile, una chiara identificazione del soggetto segnalato ritenuto il presunto autore della condotta illecita e/o della violazione del Modello 231 *-se adottato dall'azienda-*

La persona segnalante comunica, inoltre, le proprie generalità e può indicare i seguenti ulteriori elementi:

- eventuali altri soggetti che possono riferire sui fatti oggetto della segnalazione e ai quali devono essere di conseguenza accordate le tutele previste dalla presente procedura in caso di ritorsioni;
- eventuali documenti che possono confermare la fondatezza di tali fatti;
- ogni altra informazione che possa agevolare la raccolta di evidenze su quanto segnalato.

Alla segnalazione può essere allegata ogni eventuale documentazione utile a meglio circostanziare i fatti denunciati.

Nell'ambito della gestione del canale di segnalazione interna, l'Organo Vigilante svolge le seguenti attività:

- a) rilascia alla persona segnalante avviso di ricevimento della segnalazione entro sette giorni dalla data di ricezione;
- b) mantiene le interlocuzioni con la persona segnalante e può richiedere a quest'ultima, se necessario, integrazioni;
- c) dà diligente seguito alle segnalazioni ricevute;
- d) fornisce riscontro alla segnalazione entro tre mesi dalla data dell'avviso di ricevimento o, in mancanza di tale avviso, entro tre mesi dalla scadenza del termine di sette giorni dalla presentazione della segnalazione.

Le segnalazioni anonime vengono prese in carico soltanto se adeguatamente circostanziate e fondate su elementi di fatto precisi e concordanti, cosicché non siano necessarie integrazioni istruttorie.

Art. 6 GESTIONE DELLA SEGNALAZIONE INTERNA

L'Organo Vigilante, indipendentemente dal canale utilizzato, provvede con tempestività a compilare il **Registro delle Segnalazioni** in cui vengono riportati:

- ✓ **Grandi Sollevamenti**
- ✓ **Noleggjo Autogru**
- ✓ **Trasporti Eccezionali**

1. il numero identificativo progressivo che ne consente l'identificazione univoca;
2. la data di ricezione;
3. il canale di ricezione utilizzato;
4. la classificazione della segnalazione, in base alla valutazione preliminare del suo contenuto (**Rilevante, Carente, Non Pertinente**);
5. le risultanze emerse e conclusioni.

Le segnalazioni sono preliminarmente classificate dall' Organo Vigilante nelle seguenti tipologie:

- **Rilevante:** segnalazione sufficientemente circostanziata e pertinente da consentire l'avvio delle indagini di riscontro;
- **Carente:** segnalazione di contenuto insufficiente ad avviare le indagini di riscontro. L'Organo Vigilante chiede alla persona segnalante ulteriori informazioni al fine di avviare gli accertamenti sui fatti denunciati, riclassificando la segnalazione come Rilevante qualora la documentazione venga integrata. Il mancato invio di quanto richiesto da parte della persona segnalante non comporta l'automatica archiviazione della segnalazione, essendo il preposto tenuto a valutare le eventuali ragioni sottese al rifiuto, qualora indicate, nonché a verificare la possibilità di ottenere le informazioni necessarie mediante il ricorso ad altri canali;
- **Non Pertinente:** segnalazione non attinente al campo di applicazione della normativa in materia di whistleblowing in quanto si riferisce a persone segnalate non aventi rapporti con la società Magis Srl, o a fatti, azioni o comportamenti che non riguardano condotte illecite ai sensi del precedente art. 3.
In tali casi l'Organo Vigilante, qualora ritenga fondata e circostanziata la segnalazione, può trasmetterla all' Amministratore.

In caso di segnalazioni che riguardino i componenti dell'Amministrazione, l'Organo Vigilante dà comunicazione immediata al collegio dei revisori contabili.

Qualora le segnalazioni concernano condotte rilevanti ai sensi del D.lgs. 231/01- *se adottato*- ovvero evidenzino una o più violazioni del Modello organizzativo, l'Organo Vigilante deve darne immediata notizia al CDA, il quale può presentare osservazioni in merito alla linea di indagine da seguire. Al termine delle indagini, l'Organo Vigilante deve comunicarne l'esito al CDA.

Per le segnalazioni classificate RILEVANTI l'Organo Vigilante svolge gli opportuni accertamenti interni per verificare la fondatezza dei fatti denunciati. Nel caso lo ritenga necessario l'Organo Vigilante può avvalersi di consulenti esterni, tenuti all'obbligo di riservatezza sui fatti di cui vengono a conoscenza nell'espletamento dell'attività di consulenza e sull'identità delle persone coinvolte. Qualora la segnalazione risulti fondata, l'Organo Vigilante è tenuto a contestare tempestivamente e formalmente le violazioni denunciate alla persona segnalata, la quale può, entro trenta giorni dalla ricezione della contestazione, chiedere di essere sentita ovvero presentare osservazioni scritte e documenti.

Al termine degli accertamenti predisporre una apposita relazione per l' Amministratore e/o CDA in cui è formalizzato il contesto, il quadro normativo e procedurale di riferimento, le attività di verifica svolte, i relativi

- ✓ **Grandi Sollevamenti**
- ✓ **Noleggio Autogru**
- ✓ **Trasporti Eccezionali**

risultati emersi, i documenti e/o altri elementi comprovanti la condotta illecita o la violazione commessa, l'eventuale proposta di sanzione.

Nel caso di segnalazioni vietate, effettuate con dolo o colpa grave, che si rivelino palesemente infondate, l'Organo Vigilante comunica tale circostanza all'Amministratore per poi avviare il procedimento disciplinare nei confronti della persona segnalante. In tale caso l'Organo Vigilante ne dà comunicazione al soggetto segnalato, per consentirgli l'esercizio dei diritti di difesa.

Per tutti i casi in cui venga avviato un procedimento di irrogazione delle sanzioni sono applicate le disposizioni contenute nel Codice Disciplinare adottato dalla Società MAGIS SRL

Art. 7 CANALI DI SEGNALAZIONE ESTERNA

La persona segnalante può effettuare una segnalazione esterna, attraverso apposito canale attivato dall'ANAC, se, al momento della sua presentazione, ricorre una delle seguenti condizioni:

- a) la persona segnalante ha già effettuato una segnalazione interna ai sensi del precedente art. 5 e la stessa non ha avuto seguito;
- b) la persona segnalante ha fondati motivi di ritenere che, se effettuasse una segnalazione interna, alla stessa non sarebbe dato efficace seguito ovvero che la stessa segnalazione possa determinare il rischio di ritorsione;
- c) la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.

Art. 8 RISERVATEZZA DELLA PERSONA SEGNALANTE E DEGLI ALTRI SOGGETTI COINVOLTI NELLA PROCEDURA

I canali di segnalazione interna, nonché tutto il personale della società MAGIS SRL, in particolare coloro che sono interessati dal processo di gestione e accertamento dei fatti denunciati, garantiscono la riservatezza della segnalazione, nonché dell'identità della persona segnalante, del soggetto segnalato e delle persone menzionate nella segnalazione in qualità di facilitatori o persone informate sui fatti, fino alla conclusione dei procedimenti avviati in ragione della segnalazione, nel rispetto delle medesime garanzie previste in favore della persona segnalante.

A tal fine, tutto il personale della Società MAGIS SRL viene specificatamente formato in merito agli obblighi riservatezza previsti dalla normativa in materia di whistleblowing.

Le segnalazioni non possono essere utilizzate oltre quanto necessario per dare adeguato seguito alle stesse.

L'identità della persona segnalante e qualsiasi altra informazione da cui può evincersi, direttamente o indirettamente, tale identità non possono essere rivelate, senza il consenso espresso della stessa persona segnalante, a persone diverse da quelle competenti a ricevere o a dare seguito alle segnalazioni, espressamente autorizzate a trattare tali dati ai sensi degli artt. 29 e 32, par. 4, del Regolamento (UE) 2016/679, e dell'art. 2-quaterdecies del Codice in materia di protezione

- ✓ **Grandi Sollevamenti**
- ✓ **Noleggio Autogru**
- ✓ **Trasporti Eccezionali**

dei dati. Nell'ambito del procedimento disciplinare, l'identità della persona segnalante non può essere rivelata, ove la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione, anche se conseguenti alla stessa.

Qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione e la conoscenza dell'identità della persona segnalante sia indispensabile per la difesa dell'incolpato, la segnalazione sarà utilizzabile ai fini del procedimento disciplinare solo in presenza del consenso espresso della persona segnalante alla rivelazione della propria identità.

Può, inoltre, non essere rispettata la riservatezza della persona segnalante nei casi in cui:

- la persona segnalante dia il consenso espresso alla rivelazione della sua identità;
- venga accertata con sentenza di primo grado la responsabilità penale della persona segnalante per reati di calunnia o diffamazione o comunque per reati commessi con la segnalazione, ovvero la sua responsabilità civile per lo stesso titolo nei casi di dolo o colpa grave;
- l'anonimato non sia opponibile per legge e l'identità della persona segnalante sia richiesta dall'Autorità Giudiziaria.

la segnalazione è sottratta all'accesso previsto dagli articoli 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, nonché dagli articoli 5 e seguenti del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

Art. 9 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ogni trattamento dei dati personali, compresa la comunicazione tra le autorità competenti, previsto dalla presente Procedura, deve essere effettuato a norma del Regolamento (UE) 2016/679, del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e del Decreto Legislativo 18 maggio 2018, n. 51.

I dati personali raccolti in ordine al trattamento della segnalazione vengono conservati fino alla conclusione dell'attività e successivamente cancellati. I dati personali manifestamente non utili all'esame della segnalazione non sono raccolti o, se raccolti accidentalmente, vengono cancellati immediatamente. A tal fine, la persona segnalante è tenuta a comunicare soltanto quei dati che ritiene rilevanti ai fini della segnalazione, tenuto conto altresì della possibilità per l'Organo Vigilante di interloquire per richiedere ulteriori informazioni.

La società MAGIS SRL definisce il proprio modello di ricevimento e gestione delle segnalazioni interne, individuando misure tecniche e organizzative idonee a garantire un livello di sicurezza adeguato agli specifici rischi derivanti dai trattamenti effettuati, sulla base di una valutazione d'impatto sulla protezione dei dati, e disciplinando il rapporto con eventuali fornitori esterni che trattano dati personali per loro conto ai sensi dell'articolo 28 del Regolamento (UE) 2016/679 dell'articolo 18 del Decreto Legislativo n. 51 del 2018.

- ✓ **Grandi Sollevamenti**
- ✓ **Noleggio Autogru**
- ✓ **Trasporti Eccezionali**

Art. 10 CONSERVAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE INERENTE ALLE SEGNALAZIONI

Le segnalazioni, interne ed esterne, e la relativa documentazione sono conservate per il tempo necessario al trattamento della segnalazione e comunque non oltre cinque anni a decorrere dalla data della comunicazione dell'esito finale della procedura di segnalazione, nel rispetto degli obblighi di riservatezza di cui ai precedenti artt. 8 e 9.

Le segnalazioni presentate verbalmente mediante l'incontro diretto con l'Organo Vigilante, previo consenso della persona segnalante, vengono registrate e conservate su supporti elettronici idonei a garantirne la riservatezza.

Le segnalazioni verbali per le quali non è stato fornito il consenso alla registrazione sono documentate per iscritto mediante resoconto dettagliato della conversazione a cura del personale addetto. La persona segnalante può verificare, rettificare e confermare il contenuto della trascrizione.

Fermo quanto previsto nell'articolo precedente la documentazione viene conservata attuando misure tecniche e organizzative adeguate al fine di impedire la loro perdita, distruzione o danno accidentali nel rispetto dei principi di integrità e riservatezza di cui all'art. 5 del Regolamento (UE) 2016/679.

Art. 11 DIVULGAZIONI PUBBLICHE

Ai fini della presente Procedura, per divulgazione pubblica si intende il rendere di pubblico dominio informazioni sulle violazioni tramite la stampa o mezzi elettronici o comunque tramite mezzi di diffusione in grado di raggiungere un numero elevato di persone. La persona segnalante che effettua una divulgazione pubblica beneficia della protezione prevista dalla presente Procedura se, al momento della divulgazione pubblica, ricorre una delle seguenti condizioni:

- a) la persona segnalante ha previamente effettuato una segnalazione interna ed esterna, ovvero ha effettuato direttamente una segnalazione esterna alle condizioni e con le modalità previste dalla presente procedura, e non è stato dato riscontro nei termini stabiliti in merito alle misure previste o adottate per dare seguito alle segnalazioni;
- b) la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse;
- c) la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la segnalazione esterna possa comportare il rischio di ritorsioni o possa non avere efficace seguito in ragione delle specifiche circostanze del caso concreto, come quelle in cui possano essere occultate o distrutte prove oppure in cui vi sia fondato timore che chi ha ricevuto la segnalazione possa essere colluso con l'autore della violazione o coinvolto nella violazione stessa.

- ✓ **Grandi Sollevamenti**
- ✓ **Noleggio Autogru**
- ✓ **Trasporti Eccezionali**

Art. 12 MISURE DI PROTEZIONE DELLA PERSONA SEGNALANTE E DI TUTTI I SOGGETTI COINVOLTI

Le misure di protezione previste si applicano alle persone di cui al precedente art. 4 quando ricorrono le seguenti condizioni:

a) al momento della segnalazione o della denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o della divulgazione pubblica, la persona segnalante o denunciante aveva fondato motivo di ritenere che le informazioni sulle violazioni segnalate, divulgate pubblicamente o denunciate fossero vere e rientrassero nell'ambito oggettivo di cui al precedente art. 3;

b) la segnalazione o divulgazione pubblica è stata effettuata sulla base di quanto previsto dal precedente art.11; I motivi che hanno indotto la persona a segnalare o denunciare o divulgare pubblicamente sono irrilevanti ai fini della sua protezione.

Salve le limitazioni di responsabilità previste dalla normativa vigente, quando è accertata, anche con sentenza di primo grado, la responsabilità penale della persona segnalante per i reati di diffamazione o di calunnia o comunque per i medesimi reati commessi con la denuncia all'autorità giudiziaria o contabile ovvero la sua responsabilità civile, per lo stesso titolo, nei casi di dolo o colpa grave, le tutele di cui al presente articolo non sono garantite e alla persona segnalante o denunciante è irrogata una sanzione disciplinare.

La disposizione di cui al presente articolo si applica anche nei casi di segnalazione o denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o divulgazione pubblica anonime, se la persona segnalante è stata successivamente identificata e ha subito ritorsioni, nonché nei casi di segnalazione presentata alle istituzioni, agli organi e agli organismi competenti dell'Unione europea, in conformità alle condizioni di cui al precedente art. 7.

Art. 13 DIVIETO DI RITORSIONE

Le persone di cui al precedente art. 4 non possono subire alcuna ritorsione da parte della società MAGIS SRL, da intendersi come qualsiasi comportamento, atto od omissione, anche solo tentato o minacciato, posto in essere in ragione della segnalazione, della denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o della divulgazione pubblica e che provoca o può provocare alla persona segnalante o alla persona che ha sporto la denuncia, in via diretta o indiretta, un danno ingiusto.

Di seguito sono indicate alcune delle fattispecie che, qualora siano riconducibili al precedente comma, costituiscono ritorsioni:

- il licenziamento, la sospensione o misure equivalenti;
- la retrocessione di grado o la mancata promozione;
- il mutamento di funzioni, il cambiamento del luogo di lavoro, la riduzione dello stipendio, la modifica dell'orario di lavoro;
- la sospensione della formazione o qualsiasi restrizione dell'accesso alla stessa;
- le note di merito negative o le referenze negative;
- l'adozione di misure disciplinari o di altra sanzione, anche pecuniaria;

- ✓ **Grandi Sollevamenti**
- ✓ **Noleggio Autogru**
- ✓ **Trasporti Eccezionali**

- la coercizione, l'intimidazione, le molestie o l'ostracismo;
- la discriminazione o comunque il trattamento sfavorevole;
- la mancata conversione di un contratto di lavoro a termine in un contratto di lavoro a tempo indeterminato, laddove il lavoratore avesse una legittima aspettativa a detta conversione;
- il mancato rinnovo o la risoluzione anticipata di un contratto di lavoro a termine;
- i danni, anche alla reputazione della persona, in particolare sui social media, o i pregiudizi economici o finanziari, comprese la perdita di opportunità economiche e la perdita di redditi;
- l'inserimento in elenchi impropri sulla base di un accordo settoriale o industriale formale o informale, che può comportare l'impossibilità per la persona di trovare un'occupazione nel settore o nell'industria in futuro;
- la conclusione anticipata o l'annullamento del contratto di fornitura di beni o servizi;
- l'annullamento di una licenza o di un permesso;
- la richiesta di sottoposizione ad accertamenti psichiatrici o medici.

Gli atti assunti in violazione del presente articolo sono nulli. Le persone di cui al precedente art. 4 che siano state licenziate a causa della segnalazione, della divulgazione pubblica o della denuncia all'autorità giudiziaria o contabile hanno diritto a essere reintegrate nel posto di lavoro, ai sensi della normativa vigente, in ragione della specifica disciplina applicabile al lavoratore.

Le persone di cui al precedente art. 4 possono comunicare le ritorsioni che ritengono di avere subito all'ANAC, la quale adotta i provvedimenti di propria competenza ai sensi della normativa vigente.

Art. 14 SANZIONI

È soggetto a sanzioni pecuniarie (da 10.000 a 50.000 euro) chiunque si renda responsabile di una delle seguenti condotte:

- compimento di atti di ritorsione ai danni del segnalante o delle persone collegate in relazione a Segnalazioni;
- ostacolo o tentato ostacolo all'effettuazione della segnalazione;
- violazione degli obblighi di riservatezza previsti dalla procedura e dal Decreto Whistleblowing;
- mancata verifica e analisi delle Segnalazioni ricevute.

Per tutte le condotte sopra elencate sono, inoltre, applicabili le sanzioni disciplinari previste dal Modello 231 *-se adottato-*.

È, inoltre, prevista l'irrogazione di una sanzione disciplinare nei confronti del segnalante quando (fuori da specifici casi previsti dal Decreto Whistleblowing) è accertata in capo allo stesso: anche con sentenza di primo grado, la responsabilità penale per i reati di diffamazione o di calunnia o comunque per i medesimi reati commessi con la denuncia all'autorità giudiziaria ovvero la responsabilità civile, per lo stesso titolo, nei casi di dolo o colpa grave.

Art. 15 INFORMAZIONE E FORMAZIONE

Le informazioni sulla presente Procedura sono rese accessibili e disponibili a tutti, rese facilmente visibili nei luoghi di lavoro e pubblicate anche sul sito aziendale, all'interno della sezione personale di ciascun dipendente, disponibile una sezione dedicata al whistleblowing sul sito internet aziendale

Le informazioni sulla Procedura sono rese disponibili anche in fase di assunzione e in fase di uscita di un dipendente. La formazione in materia di whistleblowing e, in generale, in merito alle disposizioni di cui alla presente Procedura, è, inoltre, inserita nei piani di formazione del personale previsti dalla Società in materia di compliance.